

Nuovo Decreto Requisiti Minimi

27 Maggio 2026

Entrata in vigore Decreto di riferimento per la definizione dei limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale

Entrerà in vigore il 3 giugno 2026 sul territorio nazionale il D.M. del 5/12/2025 n°283, che costituisce l'aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi (D.M. del 26 giugno 2015). Trattasi dell'aggiornamento al Decreto di riferimento per la definizione dei limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale per serramenti e facciate continue, da rispettare anche quando non si accede agli incentivi fiscali (es. Ecobonus, Bonus Casa ecc.).

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le principali novità introdotte dal decreto, con particolare riferimento a quanto concerne l'ambito serramentistico.

Ai fini del calcolo della UW, resta valido il metodo del serramento campione/normalizzato e con le relative regole di estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 14351-1.

Non sono variati i limiti sui parametri $Asol,est/Asup$ utile e fattore di trasmissione solare totale $gtot$.

LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI UW, ESCLUSI DEI PONTI TERMICI DI INSTALLAZIONE

I limiti di Uw per serramenti e facciate continue sono rimasti invariati, eccetto per la zona climatica F il cui limite è stato innalzato da 1.0 a 1.1 W/m²K. Ci si riferisce, in questo caso, ai limiti di trasmittanza termica dei serramenti che si trovavano anche nel precedente Decreto del 2015, ossia esclusi dei ponti termici di installazione nel contesto murario del serramento.

REQUISITI RELATIVI AI PONTI TERMICI

La principale novità del nuovo Decreto consiste nell'introduzione di requisiti specifici relativi ai ponti termici. Tali requisiti sono stati introdotti unicamente per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.

La logica adottata dal decreto è quella di confrontare il valore di trasmittanza termica dei componenti edilizi (inclusi i serramenti) comprensiva di tutti i ponti termici presenti nell'area di intervento (ad es. ponte termico di installazione del serramento nel vano murario riferita alla spalla del serramento), da confrontare con il valore limite di trasmittanza termica di progetto opportunamente maggiorata in quanto comprensiva dei ponti termici.

Nell'ambito dei ponti termici, il decreto definisce i valori di trasmittanza termica lineare da assegnare ad una specifica lista di ponti termici, che nell'ambito serramentistico si identificano in 4 tipologie di nodo tecnologico: davanzale, spalle murali, soglia su balcone, architrave serramento.

SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Un'ulteriore disposizione rilevante, applicabile esclusivamente agli interventi di nuova costruzione

e alle ristrutturazioni importanti di primo livello, riguarda il caso in cui l'intervento interessi le parti opache dell'involucro edilizio. In tale circostanza, il Decreto prescrive espressamente che, ai fini della sicurezza in caso di incendio, debbano essere rispettate le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Questa novità può comportare la necessità di applicare a progetto le linee guida sulla sicurezza delle facciate (circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco n°5043 del 15 aprile 2013) e la regola tecnica verticale RTV V.13 sulle chiusure d'ambito (DM del 30 marzo 2022). Tali norme implicano una scelta ponderata dei materiali impiegati come isolanti termici in facciata in funzione della loro classe reazione al fuoco, così come la realizzazione di fasce di separazione tra i diversi compartimenti antincendio rispondenti a precisi requisiti di resistenza e reazione al fuoco.

VERIFICA DEL PARAMETRO COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO H'T

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello è stata eliminata la verifica sul parametro H'T, mentre limitatamente alle ristrutturazioni importanti di 1°livello (e non anche per le nuove costruzioni), il valore limite sul parametro H'T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente) è ora differenziato in funzione del rapporto tra componenti vetrati e componenti opachi dello stato di fatto dell'edificio. Negli altri casi, i limiti sul parametro H'T sono rimasti invariati.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del decreto D.M. del 5/12/2025 n°283, consultabile a questo [link](#), e al documento tecnico UNICMI Vasistas 3.2026, scaricabile gratuitamente per i soci UNICMI o acquistabile da tutti gli altri utenti al seguente [link](#).